

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 141

Modifica dell' articolo 110 della legge regionale n. 53/ 1981

1. All' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il sesto comma, come aggiunto dall' articolo 16 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:

<<Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000. >>.